

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

Circolare per il Cliente 17 settembre 2020

Versione completa

IN BREVE

- Pubblicato in GU il nuovo DPCM con le misure anti Covid-19
- Istituito dall'AE il nuovo codice tributo per versare le ritenute d'acconto
- INAIL: le istruzioni operative sulle nuove modalità di recupero dei premi sospesi
- INPS: come cambia il REM con il D.L. n. 104/2020
- I nuovi congedi Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
- Domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare: gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro
- Entro il 30 settembre l'istanza di sospensione dei versamenti dei contributi
- Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto "Semplificazioni"
- Lo smart working per i genitori dei figli in quarantena causa Covid-19

APPROFONDIMENTI

- La nuova modalità di richiesta del Reddito di Emergenza
- I chiarimenti INPS sulla compatibilità dei congedi orari Covid-19
- Le novità lavoristiche nella legge di conversione del D.L. "Semplificazioni"

PRINCIPALI SCADENZE

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicato in GU il nuovo DPCM con le misure anti Covid-19

D.P.C.M. 7 settembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2020, n. 222 è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Tale D.P.C.M. - che **si applica dall'8 settembre 2020 al 7 ottobre 2020** - prevede, tra le altre cose, le seguenti nuove disposizioni:

- ferma restando la **ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo** i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21;
- nelle **Università** le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19;
- le **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero** possono essere altresì superate in caso di ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona straniera (art. 4, co. 1, lett. f) e h), D.P.C.M. 07/8/2020), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
- la **sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario** a seguito dell'**ingresso nel territorio nazionale dall'estero**, di cui all'art. 6, D.P.C.M. 7 agosto 2020, non trova altresì applicazione agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

IMPOSIZIONE FISCALE

Istituito dall'AE il nuovo codice tributo per versare le ritenute d'acconto

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 settembre 2020, n. 50

L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione 7 settembre 2020, n. 50 - ha reso noto d'aver istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi delle **ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta sospese**, ex art. 19, comma 1, D.L. n. 23/2020.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

Com'è noto, l'art. 19, comma 1, D.L. n. 23/2020, ha previsto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, ex artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della opzione, devono:

- rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i **ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta**,
- provvedere a **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Successivamente, l'art. 126, comma 2, D.L. n. 34/2020 ha prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, il D.L. n. 104/2020 ha previsto l'**ulteriore rateizzazione** dei versamenti sospesi e ha stabilito che i versamenti, ex artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020,
oppure
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il **versamento del restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Pertanto, i soggetti interessati possono versare le ritenute, attraverso il modello F24, con il codice tributo "4050", denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi -art. 19, comma 1, DL 8 aprile 2020, n. 23".

INAIL, VERSAMENTI

INAIL: le istruzioni operative sulle nuove modalità di recupero dei premi sospesi

INAIL, Circolare 14 settembre 2020, n. 35

L'INAIL – con Circolare del 14 settembre 2020, n. 35 – ha fornito le istruzioni operative sulle **nuove modalità di recupero dei premi sospesi** e sulle novità relative all'attività degli agenti della riscossione.

A mente del D.L. n. 104/2020, l'Istituto ha chiarito che è possibile aderire a due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, **senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzazione del restante 50%, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021;

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

- versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione e fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzazione anche del restante 50%, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.

Gli interessati devono comunicare all'INAIL di aver effettuato la sospensione dei versamenti: chi avesse già presentato la comunicazione di sospensione, potrà modificare tale scelta, attraverso una nuova funzionalità, attraverso il servizio online dell'Istituto.

Sono, poi, **sospesi**:

- i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre 2020;
- fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: come cambia il REM con il D.L. n. 104/2020

INPS, Circolare 11 settembre 2020, n. 102

L'INPS - con Circolare dell'11 settembre 2020, n. 102 - ha illustrato i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una **ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza**, ex art. 23, D.L. n. 104/2020, che innova, in parte, quanto previsto dall'art. 82 del D.L. n. 34/2020.

Com'è noto, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, **inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio**;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all'anno 2019) **inferiore ad € 10.000**.

Vedi l'Approfondimento

I nuovi congedi Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

INPS, Circolare 3 settembre 2020, n. 99

L'INPS – con Circolare del 3 settembre 2020, n. 99 – ha fornito alcune indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. "**congedo COVID-19**" in favore:

- dei lavoratori dipendenti del settore privato,
- dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995,
- dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Al riguardo, stante il fatto che la legge n. 77/2020 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020) ha

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Relativamente alla possibilità di **fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria**, l'INPS ha precisato che tale congedo può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in **maniera alternata**. Ne consegue che il congedo Covid-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo Covid-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo Covid-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Vedi l'Approfondimento

LAVORO IRREGOLARE

Domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare: gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro

INPS, Circolare 11 settembre 2020, n. 101

L'INPS - con Circolare dell'11 settembre 2020, n. 101 - ha fornito le prime istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare, ex art. 103, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

L'Istituto - con successiva Circolare - fornirà le istruzioni relative agli **obblighi contributivi per i periodi di lavoro precedenti al 19 maggio 2020** con riferimento alle istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani, cittadini comunitari o extracomunitari.

La domanda di emersione presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell'Unione europea o cittadini extracomunitari.

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a **versare la contribuzione dovuta** afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate, per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:

- **dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del cd. decreto Rilancio), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell'Unione europea;
- **dalla data di inizio del rapporto di lavoro**, per le istanze presentate allo Sportello unico per l'immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del MLPS/Min. Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

PREVIDENZA

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

Entro il 30 settembre l'istanza di sospensione dei versamenti dei contributi

INPS, Messaggio 14 settembre 2020, n. 3331

L'istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all'art. 97 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), **può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020**: lo ha reso noto l'Inps con il Messaggio 14 settembre 2020, n. 3331.

Resta comunque fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in un'unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto "Semplificazioni"

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Oltre a prevedere una mini-riforma del Codice della strada, il provvedimento in commento contiene interessanti novità riguardanti:

- le verifiche antimafia d'urgenza e provvisoria;
- la semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- l'estensione dell'accesso dei Comuni all'Anagrafe tributaria;
- il terminale unico per i buoni pasto elettronici;
- il nuovo "Certificato di stato legittimo dell'immobile";
- l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale e le relative sanzioni nel caso di violazione.

Si segnala, poi, l'introduzione del cd. **Durc di congruità**, finalizzato a potenziare l'azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.

Tale documento servirà a verificare se l'appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

Quanto agli **"appalti sotto soglia"**, si applicano norme speciali per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021.

Si prevede l'affidamento diretto per **lavori di importo inferiore ad € 150.000** e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000.

Per **importi superiori**, si può ricorrere alla procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero crescente di operatori economici a seconda del valore di forniture, servizi e lavori.

In tale caso è previsto uno speciale sistema di pubblicità: le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per **affidamenti**

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 10 settembre 2020

inferiori ad € 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Vedi l'Approfondimento

SMART WORKING

Lo smart working per i genitori dei figli in quarantena causa Covid-19

D.L. 8 settembre 2020, n. 111

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2020, n. 223 è stato pubblicato il D.L. 8 settembre 2020, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Il provvedimento - entrato in vigore il 9 settembre 2020 - prevede la **possibilità**, per il genitore lavoratore dipendente, di **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla **durata della quarantena del figlio convivente**, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla predetta misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per tali periodi di congedo (**coperti da contribuzione figurativa**) è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'**indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 151/2001.

Per i giorni in cui un genitore fruito di una delle misure in parola, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore **non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure**.

Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi **entro il 31 dicembre 2020**.

Il D.L. n. 111/2020 prevede, poi, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi: al riguardo, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, **in scadenza entro il 21 dicembre 2020**, sono effettuati **senza applicazione di sanzioni e interessi** entro la medesima data.

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni ex art. 9, comma 1, decreto legge n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2019.

APPROFONDIMENTI

INPS, PRESTAZIONI

La nuova modalità di richiesta del Reddito di Emergenza

Il D.L. n. 34/2020 (entrato in vigore il 19 maggio 2020) ha istituito, tra le altre cose, il REM (reddito d'emergenza) quale **misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari**, erogato dall'INPS in **due quote ciascuna pari all'ammontare di € 400** (le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020).

Successivamente, il D.L. n. 52/2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 la data per la presentazione delle domande relative al Reddito di Emergenza.

Infine, il cd. decreto "agosto" **ha prorogato il Reddito di Emergenza** prevedendo la **terza quota** per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere alle prime due quote.

L'importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all'INPS **entro il 15 ottobre 2020**, è invariato e **compreso fra € 400 ed € 800, elevabili ad € 840** in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l'elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:

- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all'anno 2019) inferiore ad € 10.000.

La **soglia è accresciuta di € 5.000**:

- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di € 20.000);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad € 15.000.

Il REM **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità istituite dal D.L. n. 18/2020, ovvero del D.L. n. 34/2020.

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di **controlli**, effettuati anche a campione, ex art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

La **non veridicità del contenuto delle dichiarazioni**, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

In merito al requisito relativo al patrimonio mobiliare, viene precisato che l'art. 82, comma 8, D.L. n. 34/2020 prevede che l'Inps e l'Agenzia delle Entrate si scambino i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate nelle modalità previste ai fini ISEE.

Laddove la **DSU** valida al momento della presentazione della domanda presenti **omissioni e/o difformità**,

l'Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

Al riguardo, l'art. 23, D.L. n. 104/2020 ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità che verrà erogata ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti di legge, che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall'aver già richiesto ed ottenuto il beneficio previsto, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

Gli **importi da erogare** sono riportati nella seguente tabella:

Composizione nucleo	Scala di equivalenza	Importo Rem
Un adulto	1	400 euro
Due adulti	1.4	560 euro
Due adulti e un minorenni	1.6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1.8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2*	800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	2.1**	840 euro
<p>* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.</p> <p>** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.</p>		

Il beneficio economico straordinario del Rem e l'ulteriore quota del beneficio, ex art. 23, comma 1, D.L. n. 104/2020, in ragione della loro natura assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, **esenti dalla tassazione IRPEF**, ex art. 34, comma 3, D.P.R. n. 601/1973.

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sulla compatibilità dei congedi orari Covid-19

L'INPS - con Circolare n. 99/2020 - ha fornito alcune istruzioni operative sui cd. congedi Covid-19, precisando che:

- il **congedo orario Covid-19**, per la cura dei minori **figli di età non superiore ai 12 anni**, è **incompatibile** con la fruizione, nello stesso giorno, del **congedo Covid-19 giornaliero** da parte dell'altro genitore;
- sono invece **compatibili due richieste di congedo Covid-19** in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.
- Il congedo Covid-19 è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per tutte queste categorie lavorative il congedo:

- va goduto in **modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi** per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio;
- può essere usufruito in **forma giornaliera**.

Solo per i lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di una fruizione in modalità oraria purché relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale dal 19 luglio al 31 agosto 2020. In tal caso il congedo Covid-19 resta indennizzato su base giornaliera.

La fruizione del congedo Covid-19 in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi.

Nello specifico:

- in **assenza di qualsiasi domanda di bonus** presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo Covid-19;
- in presenza di una o più domande di **bonus baby-sitting** per un importo pari o inferiore ad € 600 (oppure, € 1.000 per i genitori lavoratori dipendenti ex art. 25, comma 3, D.L. n. 18/2020), presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo di 15 giorni di congedo Covid-19;
- in **presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore ad € 600** (oppure, € 1.000 per i genitori lavoratori dipendenti, ex art. 25, comma 3, D.L. n. 18/2020), presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo Covid-19.

La richiesta di congedo va presentata in **modalità telematica**, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo Covid-19 ad ore il genitore deve dichiarare:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria contenuto all'interno di un mese solare e ricompreso all'interno dell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

L'INPS, poi, ha chiarito che, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo Covid-19 sia **a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020**, dovranno essere presentate due domande.

Infine, considerato che l'indennizzo del congedo Covid-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, l'INPS sottolinea che la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo.

Pertanto, evidenzia l'INPS, se le ore che compongono un giorno di congedo Covid-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo Covid-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le novità lavoristiche nella legge di conversione del DL "Semplificazioni"

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ha introdotto alcune misure nuove in tema di diritto del lavoro ed amministrazione e gestione del personale, quali:

1. estensione del principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi,
2. modifica delle procedure amministrative e conciliative con la possibilità di effettuarle anche on line.

Con riferimenti al punto 1), viene esteso il **principio del silenzio-assenso** ai provvedimenti autorizzativi fino ad oggi rilasciati dagli Ispettorati territoriali del lavoro, ponendo un termine di **15 giorni dalla relativa istanza**.

In particolare, l'art. 12-bis della legge di conversione fa esplicita menzione di due procedimenti, rinviando

comunque ad un futuro provvedimento amministrativo dell'INL per l'individuazione di eventuali ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza della medesima Istituzione.

I due procedimenti specificatamente individuati riguardano:

- il rilascio, ex art. 4, comma 2, legge n. 977/1967, dell'**autorizzazione all'impiego**, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, **dei minori di anni 14 in attività lavorative** di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale). Al riguardo, si ricorda che l'INL - con Nota prot. n. 7966/2019 - ha chiarito che il provvedimento autorizzativo *de quo* è necessario esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro e non anche per lo svolgimento di attività svolte a titolo gratuito;
- la **possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli**, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, con la determinazione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, dell'orario di decorrenza, ex art. 15, comma 2, legge n. 370/1934 ed art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003.

I datori di lavoro interessati potranno pertanto presentare, all'ITL territorialmente competente, un'**istanza** con l'indicazione dettagliata e completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte dell'ITL e se, nei successivi 15 giorni, non perverrà dall'ufficio adito un esplicito diniego con l'indicazione dei motivi ostativi, l'autorizzazione s'intenderà tacitamente acquisita.

Al riguardo, in caso di presentazione di un'**istanza viziata o incompleta**, dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 10-bis, legge n. 241/1990 (**preavviso di rigetto con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**).

Con riferimento al punto 2), il comma 2 dell'art. 12-bis incide sulle modalità amministrative di competenza dell'INL, prevedendo che tali procedure possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto, i quali consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati - o dei soggetti dagli stessi delegati - e l'acquisizione della volontà espressa e che, in tali ipotesi, il provvedimento finale si perfezioni con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Riguardo all'ambito di applicazione, il comma menziona due specifici procedimenti e, anche in questo caso, opera un rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'eventuale individuazione degli ulteriori procedimenti rientranti nella fattispecie in oggetto. I procedimenti individuati sono:

- la **convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni** presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (fatti salvi i diversi termini di decorrenza dei tre anni per i casi di adozione internazionale), convalida alla quale è "sospensivamente condizionata" l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001;
- la **conferma**, da parte della lavoratrice, delle **dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il termine di un anno dalla celebrazione dello stesso matrimonio**, conferma alla quale è subordinata la validità delle dimissioni, ex art.35, comma 4, D.Lgs. n. 198/2006.

Prevista, infine, una **semplificazione delle procedure conciliative** finora svolte in presenza presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In questo caso, viene demandata integralmente all'INL la determinazione delle singole fattispecie. Pertanto, in futuro, è plausibile che vengano regolarmente effettuate con strumenti da remoto le seguenti **procedure**

[inserire logo e/o intestazione dello studio]

conciliative:

- tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 410 del c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010 e art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012);
- tentativo facoltativo di conciliazione (art. 410 c.p.c. e art. 31 Legge n. 183/2010);
- conciliazione monocratica (artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 124/2004).

In tali casi è previsto che le procedure comunque consentano l'identificazione degli interessati (o dei soggetti dagli stessi delegati) e l'acquisizione della volontà espressa; in tal modo il verbale si perfezionerà con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 21/09/2020	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Venerdì 25/09/2020	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Mercoledì 30/09/2020	Mod.730	I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviacono all'Agenzia delle Entrate i modelli 730	Sostituti d'imposta	Presentazione
Mercoledì 30/09/2020	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Mercoledì 30/09/2020	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Mercoledì 30/09/2020	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser